



Verbale Assemblea dei soci

In data **1 febbraio 2023 alle ore 15** presso la sede si è riunito l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Amici del Rosary Convent" (nel seguito "Associazione"), per discutere ed eventualmente approvare le **modifiche richieste dal Comune di Prato al nuovo Statuto** dell'Associazione stessa, conforme al Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Il presidente dell'Associazione dà lettura del nuovo Statuto, che viene discusso e approvato articolo per articolo, senza che emergano rilievi e correzioni rispetto al testo presentato.

Al termine della lettura, si passa all'**approvazione** definitiva, che avviene **con consenso unanime di tutti i soci** per alzata di mano.

Il presente verbale viene letto e approvato all'unanimità al termine della riunione dell'Assemblea, che quindi viene sciolta alle ore 17.

Elena Zanardi
Vicepresidente

Filomena Mastrantonio
Tesoriere

Angela Colotto
Presidente



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEL ROSARY CONVENT"

STATUTO

Art. 1 Denominazione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "Amici del Rosary Convent OdV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successivi, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo OdV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Prato (PO).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050. Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - Beneficenza;
 - Assistenza sociale e socio-sanitaria.

Swanor Amore

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di sostenere i progetti di adozione a distanza e di aiuto alle popolazioni promossi dalle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative di sua pertinenza;
- dai contributi di singoli privati;
- da donazioni, eredità e lasciti;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di enti locali, di privati, italiani ed esteri;
- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- da beni mobili;
- da beni immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, si considera disponibile per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in caso di suo scioglimento o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del codice del terzo settore, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SA

Art. 6 Soci e categorie di soci

All'Associazione possono aderire, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 4 e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione stessa con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Ordinari.
- Onorari

Gli associati Fondatori sono tutti coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto di costituzione od il presente statuto.

Gli associati Ordinari costituiscono la generalità dei soci che in forma occasionale o continuata partecipano alla vita dell'Associazione, consentendo con il proprio contributo il perseguimento degli scopi istituzionali; possono entrare a far parte di tale categoria tutti coloro che dimostrino di possedere le qualità, l'interesse o l'impegno minimo necessari per partecipare od operare in seno all'Associazione, condividendone gli scopi istituzionali.

Gli associati Onorari sono proclamati tali dall'Assemblea degli Associati; fanno parte di tale categoria tutti coloro che abbiano svolto, nell'interesse dell'Associazione, attività per le quali sussistano motivi di particolare riconoscenza, ovvero tutti coloro che per la propria opera, figura o per i propri meriti in ambito culturale e sociale, possono apportare prestigio all'Associazione.

I soci minorenni potranno essere ammessi a soci dell'Associazione, previa autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

Decesso;

Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza

SA

immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. L'esercizio relativo al diritto di voto, in caso di minor età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio.

Art. 9 Volontari

I volontari, soci e non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla legge in materia.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 10 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 11 Organi dell'Associazione

1. Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo, quando previsto.

2. Tutte le cariche associative, svolte a titolo gratuito, sono elettive e hanno durata triennale. Per gli associati che ricoprono cariche è previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 12 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo:

tutti gli associati ordinari (compresi fondatori) iscritti nel libro soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'assemblea, che abbiano versato la quota associativa entro il 30 aprile;
i soci onorari.

Il socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione. Il socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'assemblea, la o le deleghe in suo possesso. I membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente con la maggioranza del voto dei soci presenti aventi diritto. Il Presidente nomina il Segretario oltre a due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo o su altro argomento di sua competenza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega, aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 degli associati;

SA

in seconda convocazione da tenersi entro il giorno successivo, quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli associati.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Si precisa che la partecipazione dei soci alle assemblee è di fondamentale importanza per la vita associativa stessa. Tuttavia, considerato che l'Associazione è composta soprattutto da soci con problematiche legate alla salute dei propri figli, che pertanto potrebbero trovarsi nell'impossibilità di partecipare alle stesse assemblee per impegni di natura familiare, il voto sia per le assemblee ordinarie che per le assemblee straordinarie potrà essere espresso anche per delega.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- determinare la quota associativa annuale minima per i soci ordinari e per i soci collaboratori;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, determinarne il numero e nominare, all'interno del consiglio, il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare l'Organo di Controllo;
- nominare i soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma delle attività, approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal presidente;
- escludere un socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice civile;
- approvare l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- modificare lo statuto;
- decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati, dalla maggioranza del consiglio o dal Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro il 30 di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante affissione in sede o invio di comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica o social o posta ordinaria e/o pubblicazione sul sito web, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, da tenersi non prima che siano passate 24 ore dalla prima convocazione, con le stesse modalità, nonché l'elenco delle materie da trattare.

SIA

3. Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da non meno di due a non più di quattro persone nominate dall'Assemblea tra coloro che hanno esplicitamente dato la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso essere costituita da soci. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro il limite fissato dal Consiglio stesso. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari. Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo. L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci – convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di Controllo – abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda scritta e motivata indicandone l'ordine del giorno di almeno tre dei suoi membri o anche dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche telematica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata a ciascun componente del Consiglio Direttivo, e ai componenti l'Organo di Controllo. In caso di urgenza è possibile convocare il Consiglio mediante messaggio telematico da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i consiglieri sempre almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti – anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano – e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. È possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza attraverso le moderne tecnologie. In caso di eventuale parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Il Presidente o chi ne fa le veci, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli

che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Al di sotto di questa cifra non sarà necessaria l'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei soci onorari e determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'organo direttivo, è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio.

4. Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

5. In caso di dimissioni, o di impedimento, del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 (sessanta) giorni per le nuove elezioni.

Art. 18 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, collegiale, è nominato dall'Assemblea, che ne designa il Presidente, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore oppure, anche se non obbligatorio per legge, qualora l'Assemblea decida di nominarlo. L'Organo di controllo dura in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari, ed è rieleggibile. Quando un componente dell'Organo di controllo viene per qualsiasi motivo a cessare dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il collegio.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui, al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente, comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate ed il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'esercizio sociale successivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio sociale. Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio Direttivo che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate. I documenti sopracitati verranno depositati presso la sede o inviati tramite posta elettronica o social con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Qualora si raggiungessero i parametri previsti dalla legge l'organo amministrativo deve redigere il bilancio sociale, il quale va poi presentato all'assemblea e diffuso nelle modalità previste dalla legge.

Art. 20 Clausola mediatoria

Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria, sarà sottoposta ad un mediatore nominato da

un organismo di mediazione con sede nella provincia di Prato. Il mediatore agirà sulla base del regolamento dell'organismo di mediazione di cui fa parte.

Art. 21 Disposizioni transitorie

Fino al completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Ufficio territorialmente competente e, quindi, alla data di iscrizione al *RUNTS*, l'Associazione continua a essere soggetta a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Pertanto, le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal suddetto Decreto sono inefficaci.

Dalla data del provvedimento regionale di iscrizione al *RUNTS*, l'Associazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto e tutte le disposizioni dello stesso saranno efficaci.

Art. 22 Disposizioni finali

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dalle leggi in vigore.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi in vigore.



Angela Basso
Eleonora M. M. M.
Elena M.
Maria B. P. P.
Anna P. P. P.
D. G. P. P. P.
Sr. P. P. P. P.
Simone Anna

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto del 29.03.2023
al N. 469 Mod. 3 Vol. 1
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
P. P. P.

3 449 27/03/2023

0,00 **TZ623L000449000WE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ6

